

PROVVEDIMENTO N° 58 DEL 03.05.2022

Oggetto: Rigetto SCIA prot. SUPRO n°45827 del 26-04-2022 in Sanatoria Amministrativa l' **inottemperanza** e rimozione e smontaggio e per il mantenimento delle strutture precarie smontabili dell'area attrezzata a chiosco bar e servizi sita nella via Cavallaro in Marinella di Selinunte, distinta in catasto al foglio di mappa n.142 part. nn.135, 141, 521 e 524.

Ditta: Ignoto Giovanni

Alla ditta: Ignoto Giovanni

VIA Selinunte, 35

91002 CASTELVETRANO (TP)

Domicilio elettronico: fabio.vizzinisi@ordineingegneritrapani.it

Il Responsabile del Procedimento

VISTA la SCIA presentata tramite il portale **impresainungiorno** protocollo SUPRO n°45827 del 26-04-2022, dal signor Ignoto Giovanni, nato a [REDACTED] il [REDACTED] C.F. [REDACTED], ed ivi residente in [REDACTED] n° [REDACTED], nella qualità di proprietario, tendente ad ottenere la "**Sanatoria Amministrativa per il mancato smontaggio e per il mantenimento delle strutture precarie smontabili dell'area attrezzata a chiosco bar e servizi**" sita nella via Cavallaro in Marinella di Selinunte, distinta in catasto al foglio di mappa n.142 part. nn.135, 141, 521 e 524.

VISTA l'autorizzazione n°34 del 21/04/2000, rilasciata dal Settore Urbanistica, inerente la realizzazione di un'area attrezzata di interesse generale, con strutture precarie, del tipo smontabili; meglio descritti e riportati nella planimetria e nella relazione tecnica agli atti d'ufficio;

VERIFICATO dall'istruttoria degli elaborati tecnici allegati alla SCIA e, nello specifico, dall'esame della tavola plano-volumetrica si riscontra la non conformità all'autorizzazione ai titoli abilitativi rilasciati a suo tempo.

CONSIDERATO, inoltre, che la ditta VENUS s.a.s. di Adriano Errante ha presentato una SCIA edilizia prot. n°18309 del 16/04/2018, per il mantenimento di un chiosco bar e servizi con strutture precarie come meglio indicato nella perizia giurata extragiudiziarie redatta dall'Arch. Beniamino Errante, l'ufficio IV Servizio Suap, con nota prot. n°27902 del 15/06/2018, comunicava alla ditta Venus S.a.s. che le opere rientravano nelle fattispecie previste dall'art. 3, comma 1, lett. e-bis del D.Lgs. 25/11/2016 n. 222 (punto 15 allegato "A" Sezione II Edilizia), in quanto riferita al mantenimento di una struttura precaria, e che gli stessi dovevano essere smontati entro il 15.09.2018

PRESO ATTO che ad oggi le strutture previste nella suddetta SCIA, ossia il chiosco bar e servizi, la ditta non ha **ottemperato** alla rimozione dei manufatti allo scadere del 90° giorno, è precisamente in data 15/09/2018, **omettendo** di comunicare all'ufficio IV Servizio Suap del tempo l'avvenuto smantellamento di quanto prima autorizzato.

CONSIDERATO, che il mantenimento in sanatoria di dette opere le quali "**non sono conformi**" col vigente strumento urbanistico, e le norme di attuazione NTA, e che le stesse non rientrano nella fattispecie dichiarata in "esigenze temporanee e contingenti e suscettibili di essere rimosse al cessare della necessità che le ha determinate (Cass. Sez. 3, n. 27528 del 08/03/2019).

RILEVATO che tra gli interventi di qualsiasi natura precaria o permanenti vanno considerati come idonei ad alterare lo stato dei luoghi, quindi soggetto al permesso di costruire, con un sicuro incremento del carico urbanistico, benché la precarietà strutturale del manufatto, la rimovibilità della struttura e l'assenza di opere murarie, posto che il manufatto non precario (es.: gazebo o chiosco) non è deputato ad un suo uso per fini contingenti, ma è destinato ad un utilizzo destinato ad essere reiterato nel tempo (in specie in quanto stagionale).

PRECISATO ancora, che precarietà non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data all'opera dal costruttore, ma deve ricollegarsi alla intrinseca destinazione materiale dell'opera ad un uso realmente precario e temporaneo per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, con conseguente possibilità di successiva e sollecita eliminazione, non risultando, peraltro, sufficiente la sua rimovibilità o il mancato ancoraggio al suolo;

VISTO L'art. 34 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRG. "Zone omogenee di espansione (Marinella di Selinunte)"C2, di cui ai punti:

- 34.1.- In tali zone, riservate alla residenza stagionale, sono ammesse abitazioni per la villeggiatura, nonché le destinazioni d'uso di cui al precedente art. 20.
- 34.2.- In queste zone il piano si attua per intervento urbanistico preventivo con una superficie minima di intervento Sm = 5.000 mq., fatte salve superfici minori se predeterminate graficamente nelle tavole di P.R.G. applicando i seguenti veniva autorizzata al mantenimento del solo chiosco bar e del corpo servizi posto in prossimità dell'ingresso, mentre si prescrive l'immediato smontaggio del corpo servizi posto in prossimità del confine est del lotto.

VISTA La Delibera di Giunta Municipale n.184 del 06.08.2021 di modifica della struttura organizzativa dell'Ente;

VISTA La Determina del Sindaco n.32 del 31.08.2021 di proroga incarichi ai responsabili delle Direzioni Organizzative del Comune di Castelvetro;

VISTA L. n. 241/1990 e ss.mm.ii artt. 4 – 5 – 6 – 6bis ;

VISTA La Determina del Responsabile della VIII D.O. n.43 del 07.09.2021 di conferimento incarichi responsabili U.O. assegnazione personale interno;

DARE ATTO che il presente provvedimento è stato redatto seguendo la relativa scheda di cui all'allegato "A" del Piano di Auditing 2022/2024;

RILEVATO che non sussistono relazioni di parentele o affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra gli stessi (e altri amministratori, soci etc);

Tutto ciò premesso, visto e richiamato

RIGETTA

La SCIA presentata tramite il portale **impresainungiorno** protocollo SUPRO n°45827 del 26-04-2022, dal signor Ignoto Giovanni nato a [REDACTED] il [REDACTED] C.F. [REDACTED], ed ivi residente in [REDACTED] n° [REDACTED], nella qualità di proprietario, tendente ad ottenere la Sanatoria Amministrativa per il mancato smontaggio e per il mantenimento delle strutture precarie smontabili dell'area attrezzata a chiosco bar e servizi sita nella via Cavallaro in Marinella di Selinunte, distinta in catasto al foglio di mappa n.142 part. nn.135, 141, 521 e 524, per le seguenti motivazioni e per quelle in premessa citate che si intendono qui integralmente riportate e trascritte:

1. Che il mantenimento in sanatoria amministrativa ai sensi dell'art.36 del D.P.R. 380/2001 "**non sono conformi**" col vigente strumento urbanistico, e ne norme di attuazione NTA, e che le stesse non rientrano nella fattispecie dichiarata in "esigenze temporanee e contingenti e suscettibili di essere rimosse al cessare della necessità che le ha determinate (Cass. Sez. 3, n. 27528 del 08/03/2019), con ossequio dell'art. 34 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRG. "Zone omogenee di espansione (Marinella di Selinunte)"C2, di cui ai punti:
 - 34.1.- In tali zone, riservate alla residenza stagionale, sono ammesse abitazioni per la villeggiatura, nonché le destinazioni d'uso di cui al precedente art. 20.
 - 34.2.- In queste zone il piano si attua per intervento urbanistico preventivo con una superficie minima di intervento Sm = 5.000 mq., fatte salve superfici minori se predeterminate graficamente nelle tavole di P.R.G. applicando i seguenti veniva autorizzata al mantenimento del solo chiosco bar e del corpo servizi posto in prossimità dell'ingresso, mentre si prescrive l'immediato smontaggio del corpo servizi posto in prossimità del confine est del lotto.-
2. Che tra gli interventi di qualsiasi natura precari/permanenti vanno considerati come idonei ad alterare lo stato dei luoghi, con un sicuro incremento del carico urbanistico, benché la precarietà strutturale del manufatto, la rimovibilità della struttura e l'assenza di opere murarie, posto che il manufatto non precario (es.: gazebo o chiosco) non è deputato ad un suo uso per fini contingenti, ma è destinato ad un utilizzo destinato ad essere reiterato nel tempo (in specie in quanto stagionale).
3. Che la precarietà non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data all'opera dal costruttore, ma deve ricollegarsi alla intrinseca destinazione materiale dell'opera ad un uso realmente precario e temporaneo per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, con conseguente possibilità di successiva e sollecita eliminazione, non risultando, peraltro, sufficiente la sua rimovibilità o il mancato ancoraggio al suolo;

SI RENDE NOTO

Che ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990, contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R., previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Presidente della Regione, entro 120 giorni dalla stessa data.

TRASMETTERE:

1. Al Sindaco del Comune di Castelvetro sindaco@pec.comune.castelvetro.tp.it
2. Alla XI D.O. Polizia Municipale poliziamunicipale.castelvetro.tp.it per la riscontro del rigetto
3. Al responsabile della VII Direzione Organizzativa edilizia privata ,innovazione mcatanzaro@pec.comune.castelvetro.tp.it
4. Al comando dei Carabinieri di Castelvetro ttp23626@pec.carabinieri.it
5. Commissariato di Polizia di Stato Castelvetro comm.castelvetro.tp@pecps.poliziadistato.it
6. Alla guardia di Finanza di Castelvetro tp1290000p@pec.gdf.it

Castelvetro _____

Il Responsabile del Procedimento
F.to(Geom. Santo Giovanni Sciacca)

Il Responsabile dell'U.O.
F.to(Geom. Gandolfo Giuseppe)

Il Responsabile VIII Direzione Organizzativa
F.to (Geom. Filippo Sciacotta)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)